



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SARDEGNA
COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE
FESR 2007-2013

ASSE III

LINEE DI ATTIVITÀ

3.1.1 B "Produzione di energia da fonti rinnovabili (cod. 39-40-41)"

3.1.2.A "Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica (cod. 43)"

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI OPERAZIONI FINALIZZATE AL RISPARMIO E ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI DEGLI ENTI PUBBLICI DELLA SARDEGNA (EE11)

Approvato con determinazione n. 18379/Det/764 del 12 agosto 2011 del Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI OPERAZIONI FINALIZZATE AL RISPARMIO E ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI DEGLI ENTI PUBBLICI DELLA SARDEGNA (EE11)

PO FESR 2007-2013 - Asse III - Linee di Attività 3.1.1.B "Produzione di energia da fonti rinnovabili (Cod. 39-40-41)" e 3.1.2.A "Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica (cod. 43)"

Art. 1.	Obiettivi	1
Art. 2.	Dotazione finanziaria	2
Art. 3.	Struttura competente	2
Art. 4.	Soggetti beneficiari e localizzazione degli interventi	2
Art. 5.	Requisiti e tipologie di operazioni ammissibili	2
Art. 6.	Spese ammissibili	3
Art. 7.	Entità del finanziamento	4
Art. 8.	Riserva di finanziamento	4
Art. 9.	Modalità e termini di presentazione delle domande	5
Art. 10.	Elaborati e contenuti	5
Art. 11.	Criteri di esclusione	6
Art. 12.	Criteri di ammissibilità	7
Art. 13.	Criteri di valutazione e di premialità	7
Art. 14.	Procedure di selezione delle proposte	8
Art. 15.	Approvazione della graduatoria e attribuzione del finanziamento	8
Art. 16.	Risorse aggiuntive e premiali	8
Art. 17.	Erogazione del cofinanziamento e rendicontazione delle spese sostenute	9
Art. 18.	Obblighi del beneficiario e controlli	10
Art. 19.	Varianti	11
Art. 20.	Revoca del cofinanziamento	11
Art. 21.	Rinuncia	12
Art. 22.	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	12
Art. 23.	Pubblicizzazione del finanziamento	12
Art. 24.	Pubblicazione e informazioni	13
Art. 25.	Disposizioni finali	13

Art. 1. Obiettivi

1. La Regione Sardegna ha adottato un approccio di programmazione unitaria che promuove l'utilizzo delle diverse fonti finanziarie da finalizzare ad una comune struttura di obiettivi specifici ed operativi. Attraverso la programmazione unitaria si intende valorizzare, in approccio sinergico, le varie risorse disponibili ed adottare al tempo stesso procedure e modalità di implementazione comuni per le varie fonti finanziarie utilizzate per conseguire gli obiettivi del Documento Unitario di Programmazione della Regione (DUP).



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e al conseguimento del risparmio e dell'efficienza energetica nel settore edilizio pubblico, che permettono il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio regionale, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti stabiliti dal protocollo di Kyoto, dai provvedimenti dell'Unione Europea e dalla legislazione nazionale, l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente - Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI), in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 19/22 del 14 aprile 2011, promuove un programma dedicato a interventi negli edifici degli enti pubblici della Sardegna, orientato alla ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico esistente con la finalità del risparmio e dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili secondo i fabbisogni reali dell'edificio a seguito dell'adeguamento.
3. Il programma è orientato a dare un impulso all'applicazione su scala significativa nel territorio regionale della normativa nazionale per l'efficienza energetica nel settore edilizio che, a partire dal D.Lgs n. 192/2005 e ss.mm.ii., promuove la progettazione e la realizzazione di edifici efficienti dal punto di vista energetico con un'attenzione ai materiali, ai sistemi costruttivi e al rapporto con il contesto, concentrando in particolare le risorse sull'adeguamento di edifici pubblici esistenti di scala significativa rispetto al contesto di riferimento e di grande visibilità.

Art. 2. Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del presente avviso ammonta complessivamente a € 14.000.000,00, a valere sul PO FESR 2007-2013 - Asse III - Linee di Attività 3.1.1.B "Produzione di energia da fonti rinnovabili (Cod. 39-40-41)" e 3.1.2.A "Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica (cod. 43)", a valere sulla U.P.B. S04.01.002 - Capitoli SC04.0005/AS, SC04.0006/UE, SC04.0007/FR.
2. La dotazione finanziaria potrà essere incrementata con eventuali altre somme risultanti da revoche, rinunce o economie nei programmi già attivi all'interno delle medesime linee di attività, che saranno suddivise proporzionalmente tra le due linee di finanziamento di cui all'art. 8.1, e prioritariamente destinate come premio per gli interventi con maggiore celerità di realizzazione e di spesa, secondo le modalità di cui all'art. 16.

Art. 3. Struttura competente

1. Gli adempimenti connessi all'assegnazione dei cofinanziamenti sono demandati all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI).

Art. 4. Soggetti beneficiari e localizzazione degli interventi

1. Possono presentare domanda di finanziamento gli Enti pubblici della Sardegna di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), della L.R. 7 agosto 2007, n. 5.
2. Ogni Ente può partecipare esclusivamente in forma singola. Non sono ammesse partecipazioni in forma associativa.
3. Le operazioni oggetto di finanziamento devono essere localizzate nel territorio della Sardegna.

Art. 5. Requisiti e tipologie di operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento le operazioni di adeguamento alla normativa vigente in materia di risparmio ed efficienza energetica negli edifici pubblici, nonché la contestuale installazione di impianti



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

energetici da fonte rinnovabile dimensionati sul fabbisogno dell'edificio interessato a seguito dell'adeguamento.

2. Sono ammissibili a cofinanziamento le seguenti tipologie di intervento:
 - a) adeguamento delle prestazioni energetiche degli edifici (miglioramento degli indici di prestazione energetica, adeguamento delle prestazioni energetiche - in termini di trasmittanza, sfasamento e attenuazione - delle singole componenti e parti dell'edificio, correzione dei ponti termici, ...);
 - b) adeguamento degli impianti di produzione di acqua calda sanitaria, di climatizzazione e di illuminazione, anche attraverso l'utilizzo di sorgenti passive;
 - c) realizzazione di impianti integrati di produzione energetica da fonte rinnovabile, per la sola produzione elettrica o termica o in cogenerazione, per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio a seguito dell'adeguamento.
3. Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente gli interventi la cui realizzazione risulti avviata successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e che non siano già beneficiari di un finanziamento regionale, nazionale e comunitario per le stesse finalità.

Art. 6. Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese relative a:
 - a) demolizione e smaltimento di parti e componenti dell'edificio, fino al 10% dell'importo dei lavori;
 - b) rimozione e smaltimento di elementi contenenti amianto, fino al 5% dell'importo dei lavori;
 - c) opere, materiali e componenti necessari per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di risparmio ed efficienza energetica di parti e componenti dell'edificio (chiusure verticali opache, infissi e superfici vetrate, coperture e solai, schermature solari, ...);
 - d) opere, materiali e componenti necessari per l'adeguamento del sistema impiantistico dell'edificio per climatizzazione, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione;
 - e) opere, materiali e componenti necessari per la realizzazione di impianti energetici alimentati da fonte rinnovabile;
 - f) opere edili connesse all'installazione e all'integrazione architettonica degli impianti e alla realizzazione delle strutture per l'integrazione architettonica, nei limiti del 5% dell'importo complessivo dei lavori;
 - g) sistemi di monitoraggio delle prestazioni energetiche dell'edificio e degli impianti;
 - h) oneri per la sicurezza;
 - i) spese tecniche (diagnosi energetiche, rilievi, progettazione, direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo);
 - j) oneri amministrativi (incentivi per il responsabile del procedimento, assistenza al responsabile del procedimento, spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicità, ...).
2. Non sono considerate ammissibili le spese relative a:
 - a) IVA, ove recuperabile;
 - b) interessi passivi e/o debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
 - c) ammende e penali;
 - d) accantonamento, fatto salvo l'accantonamento obbligatorio per legge;



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e) lavori di completamento eseguiti in amministrazione diretta;
 - f) imprevisti, fatti salvi gli imprevisti strettamente correlati agli interventi ammissibili di cui al punto 1 e fino al limite del 3% dell'importo dei lavori;
 - g) acquisizioni di aree ed immobili, fatte salve le acquisizioni strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi e fino al limite dell'1% dell'importo dei lavori;
 - h) opere di manutenzione ordinaria;
 - i) altre spese non esplicitamente indicate al punto 1, fatti salvi limitati interventi accessori o di ripristino strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi, e fino al limite dell'1% dell'importo dei lavori.
3. Ai fini dell'erogazione del cofinanziamento, le spese dovranno riferirsi esclusivamente alle categorie e alle condizioni definite dal D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 e ss.mm.ii., essere dettagliatamente documentate secondo le modalità previste all'art. 17 e riferirsi esclusivamente a interventi avviati successivamente alla pubblicazione del presente avviso nel BURAS.

Art. 7. Entità del finanziamento

1. Il finanziamento per ogni operazione è stabilito nella misura del 100% della spesa ammissibile, fino al limite di:
 - a) Comuni con più di 30.000 abitanti..... € 2.500.000,00;
 - b) Comuni con meno di 30.000 abitanti..... € 1.500.000,00;
 - c) Altri Enti pubblici..... € 2.500.000,00.
2. Ogni Ente può presentare una sola istanza di partecipazione. In caso di presentazione di più domande da parte di un Ente, sarà considerata esclusivamente la prima in ordine di arrivo.
3. Sono ritenuti ammissibili al finanziamento anche interventi il cui costo complessivo superi i valori definiti al punto 1. La sovvenzione erogata è in ogni caso calcolata secondo i massimali indicati.
4. Il finanziamento è calcolato sulla spesa ammissibile, contenuta nei limiti del costo complessivo ammissibile di cui al precedente punto 1 e dell'art. 6, al netto di eventuali altri contributi pubblici per interventi sul medesimo edificio.
5. Nei casi previsti, la quota di finanziamento sarà rimodulata secondo quanto stabilito all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 per i progetti generatori di entrate. La spesa ammissibile sarà ricalcolata sul valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nel periodo di programmazione del PO FESR 2007-2013.

Art. 8. Riserva di finanziamento

1. Il finanziamento è attribuito secondo due distinte linee di finanziamento:
 - a) interventi in edifici di proprietà dei Comuni, con una riserva di € 9.000.000,00;
 - b) interventi in edifici di proprietà di altri Enti pubblici, con una riserva di € 5.000.000,00.
2. Nel caso gli interventi ammissibili a valere su una linea di finanziamento non esaurissero i fondi riservati, la dotazione finanziaria restante sarà utilizzata per gli interventi ammissibili dell'altra linea, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 9. Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento devono essere redatte secondo gli schemi allegati al presente avviso, complete di tutta la documentazione di cui all'art. 10 e debitamente sottoscritte. Le domande non sottoscritte sono considerate non ammissibili.
2. Le domande devono essere inviate mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONE IMPATTI
E SISTEMI INFORMATIVI AMBIENTALI (SAVI)
VIA ROMA, 80 - 09123 CAGLIARI

oppure consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. Le buste devono essere sigillate e riportare la dicitura "**PO FESR 2007-2013 - ASSE III - AVVISO PUBBLICO EFFICIENZA ENERGETICA 2011 (EE11)**" e la denominazione e l'indirizzo dell'Ente proponente.

3. Saranno ammesse ad istruttoria le domande che risultino spedite o consegnate esclusivamente a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel BURAS.
4. La domanda dovrà pervenire o essere presentata improrogabilmente **entro il giorno 20 ottobre 2011**. Al fine della verifica del rispetto del termine entro il quale le istanze devono essere recapitate, fa fede il timbro datario dell'Ufficio del Protocollo dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente apposto sull'avviso di ricevimento o sul plico consegnato a mano e non quello di eventuale spedizione postale. Le domande pervenute oltre il termine saranno ritenute non ricevibili.

Art. 10. Elaborati e contenuti

1. La richiesta di finanziamento dovrà contenere i seguenti elaborati, debitamente sottoscritti in tutte le parti e compilati esclusivamente secondo i modelli allegati, aventi i contenuti minimi richiesti:
 - a) modello di candidatura (Allegato B1);
 - b) scheda dei dati generali dell'operazione (Allegato B2);
 - c) scheda relativa allo stato di fatto (Allegato B3);
 - d) scheda relativa alla proposta progettuale (Allegato B4);
 - e) scheda relativa agli impianti energetici alimentati con fonte rinnovabile (Allegato B5);
 - f) quadro di spesa, redatto secondo lo schema allegato all'avviso (Allegato B6) e articolato nelle voci richieste;
 - g) cronoprogramma delle fasi procedurali, realizzative e di spesa, secondo lo schema allegato all'avviso (Allegato B7);
 - h) una sola tavola grafica in formato UNI A1 (840 x 594 mm) con le rappresentazioni in scala per l'illustrazione dello stato di fatto dell'edificio oggetto di intervento, con i seguenti contenuti minimi:
 - inquadramento dell'edificio nel contesto urbano (planimetria);
 - rappresentazione in scala dell'edificio nello stato di fatto (planimetria di tutti i piani tipo e della copertura, tutti i prospetti, due sezioni significative);
 - una sezione di dettaglio per ogni elemento costruttivo significativo per la dimostrazione dei valori indicati nell'Allegato B3 (chiusure verticali opache, coperture, solai, infissi);



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- una foto per ogni prospetto dell'edificio nello stato di fatto;
 - i) una sola tavola grafica in formato UNI A1 (840 x 594 mm) con le rappresentazioni in scala per l'illustrazione della proposta progettuale, con i seguenti contenuti minimi:
 - rappresentazione in scala della proposta progettuale (planimetria di tutti i piani tipo e della copertura, tutti i prospetti, due sezioni significative, e in generale ogni rappresentazione necessaria a dimostrazione dei dati indicati negli Allegati B4 e B5);
 - una sezione di dettaglio per ogni elemento costruttivo significativo per la dimostrazione dei valori indicati nell'Allegato B4 (chiusure verticali opache, coperture, solai, infissi, e in generale di ogni elemento significativo a dimostrazione dei dati indicati negli Allegati B4 e B5);
 - una simulazione fotografica per ogni prospetto dell'edificio;
 - j) copia conforme dell'atto di approvazione della proposta presentata a finanziamento, con indicazione del livello di progettazione (progettazione preliminare, definitiva o esecutiva) e del relativo atto di approvazione dichiarati nell'Allegato B2;
 - k) un CD contenente:
 - il foglio di calcolo di cui ai punti a), b), c), d), e), f) e g) nel formato originale (.xls) compilato in tutte le parti;
 - le tavole grafiche di cui ai punti h) e i) in formato raster (.jpg o .tif);
 - la scansione dei documenti di identità dei soggetti firmatari (legale rappresentante, responsabile del procedimento);
 - la scansione dell'atto di approvazione della proposta di cui al punto j).
2. Nessun elaborato ulteriore sarà preso in considerazione ai fini della valutazione. In caso di difformità tra la documentazione cartacea e quella digitale sarà presa in considerazione la copia cartacea.
3. Le spese degli elaborati e di spedizione degli stessi sono a carico dei proponenti. Tutta la documentazione inviata sarà acquisita agli atti della Regione Autonoma della Sardegna e potrà essere utilizzata e divulgata, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità relative allo stesso procedimento. Per altri usi dovrà essere richiesta specifica autorizzazione ai proponenti.

Art. 11. Criteri di esclusione

1. Sono considerate non ricevibili e pertanto non ammesse alla valutazione:
 - a) le proposte presentate da soggetti non rientranti nelle categorie di cui all'art. 4.1;
 - b) le proposte ricevute fuori dai termini di cui agli artt. 9.3 e 9.4;
2. Valgono inoltre le seguenti cause di esclusione:
 - a) mancata sottoscrizione dell'impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità delle operazioni di cui all'art. 23;
 - b) mancata sottoscrizione dell'impegno a fornire i dati e gli indicatori utili per tutte le fasi di monitoraggio dell'operazione finanziata;
3. Sono causa di esclusione dalla graduatoria:
 - a) la mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui all'art. 17.2, entro i termini previsti dal presente avviso;
 - b) l'accertamento, dalla documentazione di cui all'art. 17.2, di un livello di progettazione inferiore o di dati non congruenti rispetto a quanto dichiarato dal beneficiario in fase di presentazione dell'istanza.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 12. Criteri di ammissibilità

1. Sono considerati ammissibili alla fase di valutazione esclusivamente gli interventi di adeguamento di edifici esistenti che garantiscano le prestazioni minime previste dalla normativa vigente in materia di risparmio ed efficienza energetica nel settore edilizio.
2. Sono considerati non ammissibili alla fase di valutazione:
 - a) interventi in edifici di nuova realizzazione o già oggetto di ristrutturazioni approvate successivamente al 1 luglio 2007, fatti salvi gli edifici oggetto di interventi di sola manutenzione ordinaria;
 - b) interventi in edifici di cui i beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non siano proprietari e non possano disporre liberamente;
 - c) interventi che alla data di pubblicazione del bando nel BURAS risultino beneficiari di finanziamenti a valere su fondi regionali, nazionali o comunitari per le medesime finalità;
 - d) interventi relativi alla sola realizzazione di impianti da fonte energetica rinnovabile, anche se integrati;
 - e) interventi che prevedano per la conclusione un cronoprogramma non compatibile con i tempi della programmazione comunitaria del PO FESR 2007-2013, compresi i tempi massimi stabiliti dal presente avviso.
3. Sono inoltre considerate non ammissibili le proposte:
 - a) carenti in tutto o in parte della documentazione di cui all'art. 10;
 - b) la cui documentazione non sia sottoscritta;
 - c) il cui Allegato B risulti manomesso in modo da produrre calcoli, risultati e dichiarazioni difformi da quanto consentito dal foglio di calcolo originale allegato al presente avviso.

Art. 13. Criteri di valutazione e di premialità

1. Per la formulazione della graduatoria sono adottati i seguenti criteri di valutazione e il rispettivo punteggio massimo:

CV1 Diagnosi energetica	5	punti
CV2 Livello della progettazione	5	“ “
CV3 Risparmio energetico conseguito per effetto dell'intervento	10	“ “
CV4 Energia risparmiata per effetto dall'intervento.....	20	“ “
CV5 Efficienza del sistema edificio-impianto a seguito dell'intervento	20	“ “
CV6 Uso di fonti energetiche rinnovabili	10	“ “
CV7 Costo unitario dell'intervento	10	“ “
CV8 Dimensione dell'intervento	20	“ “
2. Il punteggio complessivo conseguito mediante l'applicazione dei criteri di cui al punto 1 sarà modificato con un punteggio premiale aggiuntivo, nel caso di sostituzione di parti dell'edificio contenenti amianto con elementi, con pari funzione strutturale o di finitura, che concorrano al risparmio e all'efficienza energetica o all'uso di fonti energetiche rinnovabili, come meglio descritto nell'allegato A e fino alla percentuale massima del 15%:

CP1 Sostituzione di elementi contenenti amianto.....	fino al 15%
--	-------------
3. A parità di valutazione, la priorità del cofinanziamento è determinata, nell'ordine, in base ai criteri CV4 e CV8. In caso di ulteriore parità si procederà in base all'ordine di registrazione assegnato al momento della ricezione del plico.
4. I criteri di valutazione e le modalità di attribuzione del punteggio sono descritti nell'Allegato A e dettagliati all'interno del foglio di calcolo (Allegato B), costituenti parte integrante del presente avviso.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 14. Procedure di selezione delle proposte

1. Il Direttore del Servizio SAVI dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente istituisce con propria determinazione la commissione per l'esame e la valutazione dei progetti. La commissione provvede alla verifica della ricevibilità delle domande, secondo quanto stabilito agli artt. 9 e 11, all'apertura delle buste, all'accertamento dell'ammissibilità e alla valutazione delle domande ammissibili.
2. La valutazione delle proposte sarà articolata in due fasi successive:
 - **Ammissibilità amministrativa:** le proposte pervenute e ritenute ricevibili saranno sottoposte alla verifica della conformità e della completezza della documentazione presentata, secondo quanto stabilito agli artt. 10 e 11. Le proposte che soddisfano le condizioni richieste saranno ritenute ammissibili alla fase di valutazione.
 - **Valutazione delle proposte:** la valutazione delle proposte e la redazione della graduatoria sarà effettuata in base alla documentazione di cui all'art. 10 e secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 13, descritti nell'Allegato A e dettagliati all'interno del foglio di calcolo (Allegato B).
3. La commissione può chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti, il soggetto proponente è considerato rinunciatario.
4. La commissione, sulla base dei criteri di ammissibilità, di valutazione e di premialità previsti agli artt. 12 e 13 del presente avviso, provvede ad elaborare, per ciascuna linea di cui all'art. 8.1. lett. a) e b), una graduatoria di assegnazione del finanziamento.

Art. 15. Approvazione della graduatoria e attribuzione del finanziamento

1. L'esito della valutazione, le graduatorie e il programma di finanziamento saranno comunicati agli interessati e pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.
2. Il finanziamento è attribuito secondo l'ordine conseguito nella graduatoria di appartenenza, sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie. Qualora l'ultima domanda in posizione utile in ciascuna graduatoria non possa essere soddisfatta in pieno, al beneficiario sarà proposto:
 - a) di cofinanziare la proposta al fine di garantire comunque la realizzazione completa dell'intervento, ovvero
 - b) di rimodulare proporzionalmente l'intervento sulla base del finanziamento concedibile, con la presentazione di una specifica variante che garantisca in ogni caso il raggiungimento dei requisiti minimi di ammissibilità e il mantenimento della posizione in graduatoria.
3. In caso di mancato cofinanziamento secondo i criteri di cui al punto 2.a. o di rimodulazione che non garantisca i requisiti di cui al punto 2.b., il beneficiario sarà considerato rinunciatario e si procederà secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 16. Risorse aggiuntive e premiali

1. I soggetti proponenti ammessi, ma non finanziati per mancanza di risorse, restano in graduatoria e possono beneficiare delle eventuali altre risorse rese disponibili sulla base di incrementi della dotazione finanziaria di cui all'art. 2.
2. In caso di incremento della dotazione finanziaria, sarà data priorità all'integrazione del contributo per la proposta parzialmente finanziata in stato più avanzato di realizzazione e di spesa, valutato sulla base dell'esito del monitoraggio periodico, fino alla totalità dell'importo riconosciuto. Le ulteriori risorse residue verranno suddivise proporzionalmente tra le due linee di finanziamento e destinate a finanziare gli interventi secondo l'ordine in graduatoria, fino all'assorbimento totale delle risorse incrementali.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 17. Erogazione del cofinanziamento e rendicontazione delle spese sostenute

1. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, sarà trasmessa ai beneficiari la determinazione di concessione del finanziamento, unitamente al disciplinare contenente gli obblighi del beneficiario.
2. Ciascun beneficiario, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della documentazione di cui al punto 1, dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a) atto di nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) per l'operazione finanziata;
 - b) atto attestante l'avvio della richiesta del codice unico di progetto (CUP) per l'operazione finanziata;
 - c) cronoprogramma aggiornato del procedimento di attuazione dell'operazione finanziata;
 - d) disciplinare contenente gli obblighi del beneficiario di cui al punto 1, sottoscritto per accettazione dal RUP e dal legale rappresentante dell'Ente;
 - e) progetto (preliminare, definitivo o esecutivo) e relativo atto di approvazione, corrispondenti al livello dichiarato nell'istanza di finanziamento, qualora fosse attribuito il punteggio relativo al criterio di valutazione CV2 di cui all'art. 13.1;
 - f) diagnosi energetica, corrispondente agli aspetti dichiarati nell'istanza di finanziamento, unitamente all'atto di approvazione, qualora fosse attribuito il punteggio relativo al criterio di valutazione CV1 di cui all'art. 13.1.
3. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente verificherà la corrispondenza tra il livello di progettazione dichiarato in fase di presentazione dell'istanza, nonché la congruenza tra gli elaborati progettuali e i dati dichiarati nell'istanza di finanziamento sulla base dei quali si è attribuito il punteggio.
4. La delega e l'erogazione della prima quota di finanziamento sono subordinate alla ricezione e alla regolarità della documentazione di cui al punto 2 e all'esito delle verifiche di cui al punto 3.

La mancata presentazione della documentazione di cui al punto 2 nei termini stabiliti dal presente avviso, la trasmissione di documentazione incompleta o i cui dati non siano congruenti con quelli dichiarati dal beneficiario in fase di presentazione dell'istanza, comporterà l'esclusione dalla graduatoria e la conseguente revoca dell'atto di concessione del finanziamento.

Le relative risorse saranno concesse agli altri soggetti proponenti seguendo l'ordine della graduatoria, secondo le modalità indicate agli artt. 15 e 16.
5. Gli interventi ammessi a finanziamento, in quanto qualificati di competenza degli Enti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, saranno da realizzare in regime di delega attribuita con determinazione del Direttore del Servizio SAVI a favore degli stessi Enti beneficiari, secondo le procedure di cui all'art. 6, commi 15 e ss., della medesima L.R. n. 5/2007, come modificate dall'art. 37, comma 15, della L.R. 1/2009. Gli stessi interventi dovranno essere assoggettati, qualora necessario, alle procedure di autorizzazione di cui alle norme vigenti in materia di progettazione e realizzazione di impianti energetici da fonte rinnovabile e al risparmio ed efficienza energetica nel settore edilizio, nonché alle norme che regolano la materia delle opere pubbliche, oltre che a tutte le procedure previste per l'attuazione e certificazione dei progetti finanziati con i fondi del PO FESR 2007-2013.
6. La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere redatta a cura del beneficiario e trasmessa secondo i termini e le modalità previste dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ed articolata nei seguenti documenti:
 - a) quadro riassuntivo delle spese, organizzato utilizzando uno schema coerente con l'articolazione del progetto, ovvero con una puntuale corrispondenza con il piano finanziario contenuto nel progetto;
 - b) elenco analitico delle singole spese, riportanti le opportune informazioni riferite a: tipologia di spesa e corrispondenza con la voce di spesa pertinente del piano finanziario del progetto, data e modalità di pagamento ivi inclusi gli estremi delle fatture o documenti equipollenti, estremi del beneficiario;



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) copia, resa conforme all'originale, delle fatture o documenti equipollenti, da annullarsi con la dicitura indicante la fonte di cofinanziamento.
7. Le rendicontazioni dovranno essere trasmesse all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, che ne verificherà completezza, correttezza e idoneità a costituire requisito per l'erogazione delle quote di finanziamento spettanti. A tal fine potranno essere richiesti in qualunque momento chiarimenti o integrazioni documentali e quant'altro sia necessario per un esame completo ed esaustivo delle rendicontazioni presentate.
 8. Le somme derivanti da eventuali economie di gara o realizzative, potranno essere impegnate in estensioni contrattuali o di completamento stipulate a norma di legge esclusivamente per spese ammissibili ai sensi dell'art. 6 e previa autorizzazione dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
 9. Nel caso in cui il beneficiario documenti le spese sostenute in misura minore della spesa considerata per l'assegnazione del finanziamento, lo stesso sarà calcolato in proporzione a tali minori spese documentate. Al contrario, l'eventuale documentazione di una spesa superiore a quella riconosciuta non comporterà l'aumento del finanziamento originariamente assegnato.

Art. 18. Obblighi del beneficiario e controlli

1. Allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, i soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare e a far rispettare le direttive comunitarie e la normativa nazionale e regionale di riferimento vigenti in materia di appalti pubblici.
2. Il beneficiario è tenuto ad avviare il procedimento entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione di cui all'art 17.1, con la nomina del responsabile unico del procedimento e l'avvio della richiesta del codice unico di progetto, dandone immediata comunicazione all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente secondo quanto stabilito all'art. 17.2.
3. Il beneficiario è tenuto al rispetto del cronoprogramma per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi entro i termini definiti dal presente avviso e dall'atto di delega. Il termine per il completamento potrà essere prorogato con l'autorizzazione del Responsabile di Linea di Attività e solo per giustificati motivi, comunque non oltre le scadenze ultime definite dai programmi e dai regolamenti comunitari.
4. Il beneficiario è tenuto a rispettare le norme relative all'ammissibilità delle spese di cui all'art. 6 del presente avviso e della normativa comunitaria e nazionale vigente. Esso è inoltre tenuto al rispetto delle modalità di rendicontazione della spesa e secondo i termini e le modalità specificati nel disciplinare di cui all'art. 17.1.
5. Il beneficiario dovrà consentire la corretta applicazione di quanto previsto dal Reg. (CE) 1828/2006 in materia di sistemi di gestione e controllo, informazione e pubblicità, nonché di ulteriori normative comunitarie e/o statali e/o regionali, attraverso la corretta applicazione delle disposizioni e istruzioni che saranno impartite dall'Amministrazione regionale. In particolare dovrà:
 - a) consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie dei documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti servizi regionali, il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit e i funzionari autorizzati della Regione e dell'Unione Europea;
 - b) archiviare la documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al progetto finanziato, sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, in modo che sia distinta e separata dagli altri atti di amministrazione generale, rapidamente e facilmente consultabile, e



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

conservata anche dopo la chiusura dell'intervento per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di chiusura del programma operativo, come previsto dall'art. 90 del Reg. (CE) 1083/2006;

- c) fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del programma mediante la rilevazione dei dati finanziari, procedurali e fisici relativi al progetto cofinanziato e presentarli al Servizio SAVI secondo i termini e le modalità previste dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, come previsto all'art. 6, comma 22, della L.R. 5/2007. In particolare, ai fini del monitoraggio finanziario, saranno rendicontati gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai beneficiari e le spese giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, come previsto all'art. 78 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- d) rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dall'art. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e dell'art. 23, oltre che operare in conformità alle Linee Guida per le azioni di informazione e pubblicità del PO FESR 2007-2013, pubblicate dall'Autorità di Gestione. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) 1828/2006, i beneficiari con l'accettazione del finanziamento accettano di essere inclusi nell'elenco pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lettera d) del medesimo regolamento, unitamente alla denominazione del progetto e all'importo del finanziamento.

Art. 19. Varianti

1. Eventuali varianti rispetto alla proposta presentata dovranno essere valutate e approvate dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. La richiesta di variante dovrà essere sottoscritta dal responsabile del procedimento, nonché dal legale rappresentante in caso di variazioni di spesa.
2. La richiesta di variante dovrà essere motivata e contenere la seguente documentazione:
 - a) gli elaborati di cui all'art. 10.1, lett. d), e), f), g) e i), con i nuovi dati di progetto determinati dalla variante;
 - b) una relazione sintetica (al massimo due cartelle in formato A4) contenente le motivazioni della necessità di variante rispetto alla proposta presentata.
3. L'approvazione dell'istanza di variante non può in nessun caso comportare l'aumento del finanziamento concesso all'intervento originariamente ammesso. Nel caso, invece, di una riduzione dell'investimento, si provvederà al ricalcolo e all'eventuale diminuzione del finanziamento erogabile.
4. Non sono in alcun caso ammesse varianti che comportino:
 - a) il mancato raggiungimento dei parametri minimi per il rispetto dei criteri di ammissibilità;
 - b) la diminuzione dell'indice di merito conseguito nella valutazione e il conseguente riposizionamento del progetto oltre l'ultima collocazione utile per il cofinanziamento;
 - c) l'allungamento dei tempi indicati nel cronoprogramma per il completamento e la rendicontazione degli interventi oltre le scadenze definite dal presente avviso e confermate dall'atto di delega.

Art. 20. Revoca del cofinanziamento

1. Si procederà alla revoca del finanziamento concesso, con il recupero delle eventuali anticipazioni già erogate, maggiorate degli interessi legali, nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto degli adempimenti di legge e di quanto previsto dall'atto di delega;
 - b) utilizzo totale o parziale del finanziamento per finalità diverse dai motivi dell'attribuzione;
 - c) mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di finanziamento;



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) mancato rispetto dei termini, così come stabiliti agli artt. 17 e 18 del presente avviso, salvo proroga autorizzata, in particolare delle scadenze ultime definite dal presente avviso e dall'atto di delega;
 - e) riscontro di significativi scostamenti tra proposta presentata, o eventuale variante approvata, e opera realizzata;
 - f) accertamento, a seguito della verifica della documentazione finale presentata, di eventuali variazioni dell'indice di merito e il conseguente riposizionamento del progetto oltre l'ultima collocazione utile per il cofinanziamento.
2. L'entità degli scostamenti ovvero delle difformità sarà valutata a giudizio insindacabile dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Art. 21. Rinuncia

1. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al finanziamento ovvero alla realizzazione dell'intervento, devono darne immediata comunicazione scritta all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
2. Qualora siano già state erogate una o più quote del cofinanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme ricevute, comprensive degli interessi legali maturati.

Art. 22. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. Titolare del trattamento è il Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI) dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.
3. Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari comunitario delle risorse comunitarie, il dirigente della struttura responsabile pubblica l'elenco dei beneficiari, con relativo titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati a tale operazioni a valere sulle risorse del PO FESR.

Art. 23. Pubblicizzazione del finanziamento

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione dell'operazione, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Sardegna.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (CE) 1828/2006, i soggetti beneficiari, durante l'attuazione dell'operazione devono installare un cartello nel luogo in cui sono realizzati gli interventi, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. Entro sei mesi dal completamento dell'opera, il beneficiario è tenuto a sostituire detto cartello con una targa esplicativa permanente che indichi il tipo e la denominazione dell'operazione oltre alle seguenti informazioni ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) 1828/2006:
 - a) l'emblema dell'Unione Europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1828/2006, e la dicitura "Unione Europea";
 - b) l'indicazione "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale";
 - c) la frase "La Sardegna cresce con l'Europa", che evidenzia il valore aggiunto dell'intervento comunitario.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Il beneficiario è tenuto inoltre ad utilizzare le diciture di cui al punto 2 in tutti i documenti relativi all'operazione.

Art. 24. Pubblicazione e informazioni

1. Il presente avviso, completo degli allegati A e B facenti parte integrante dello stesso, è reperibile sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e presso gli uffici dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
2. Informazioni relative all'avviso possono essere richieste il martedì e il mercoledì all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio SAVI, tel. 070 606 6779 / 070 606 6277 e all'U.R.P. dell'Assessorato tel. 070 606 7031, o via posta elettronica all'indirizzo amb.urp@regione.sardegna.it, indicando nell'oggetto "EE11 richiesta di informazioni". Le risposte ai quesiti più comuni saranno pubblicate nel sito internet della Regione nella pagina relativa al procedimento.
3. L'estratto del presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) e sui quotidiani regionali.
4. Qualunque comunicazione al beneficiario relativa al procedimento potrà avvenire, ai sensi del D.P.R. 445/2000, unicamente attraverso fax, posta elettronica o pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it nella pagina dedicata al procedimento.

Art. 25. Disposizioni finali

3. Il presente avviso è redatto in coerenza con gli obiettivi, le linee di attività e le procedure previste per la programmazione dei fondi comunitari relativa al PO FESR 2007-2013, Asse III, Linee di Attività 3.1.1.B "Produzione di energia da fonti rinnovabili (Cod. 39-40-41)" e 3.1.2.A "Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica (cod. 43)".
4. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Programma Operativo Regionale 2007-2013 della Regione Sardegna - Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5729 del 20 novembre 2007, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
5. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
6. Per eventuali controversie si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

f.to Roberto Pisu

Allegati

Allegato A - Criteri di ammissibilità, di valutazione e di premialità, ipotesi di calcolo e semplificazioni

Allegato B - Foglio di calcolo